



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 2880

Ordinanza n. 24 /2019

Oggetto: Sospensione temporanea della sosta e della circolazione dei veicoli in Piazza Matteotti ed in Corso Italia per il giorno 3 marzo 2019, per il "Carnevale Montegiorgese".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del 26/2/2019 presentata dal parroco Ciccaré don Pietro, in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Feste Parrocchiali di Montegiorgio, pervenuta in pari data al n. 2785 del protocollo comunale, intesa ad ottenere la chiusura e in divieto di sosta nella Piazza Matteotti e Corso Italia, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 3 marzo 2019, per lo svolgimento del "Carnevale Montegiorgese";

Secondo le indicazioni espresse al riguardo dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto necessario regolamentare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nella Piazza e nel Corso interessati dalla manifestazione suddetta;

Richiamato l'articolo 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 107 e 109, 2° comma del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il decreto sindacale n. 9 dell'1/12/2018 riguardante la responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' sospesa temporaneamente la circolazione dei veicoli in Piazza Matteotti e in Corso Italia, il giorno 3 marzo 2019 dalle ore 14.00 alle ore 22.00, e, comunque, fino al termine della manifestazione, per consentire lo svolgimento del "Carnevale Montegiorgese 2019".

Per lo stesso periodo, nei luoghi sopramenzionati, è vietata la sosta dei veicoli non attinenti alla manifestazione anzidetta.

Qualora lo richiedano le condizioni del traffico veicolare e pedonale, è vietato l'accesso in Via A. Passari ai veicoli provenienti da Viale Ugolino e da Via Diotallevi ed in Via Cestoni, ai veicoli provenienti da Via Umberto I.

I divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile.

I mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli delle forze dell'ordine in servizio sono esentati da tali prescrizioni.

La presente ordinanza si intende tacitamente revocata qualora la manifestazione non abbia luogo per qualsivoglia motivo.

Sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 27 febbraio 2019



Il Responsabile del Servizio di P.M.

dott.ssa Mariarita Vertecchi

Ordinanze2019/ Carnevale 2019